

REGOLAMENTO (CE) N. 227/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,2
	204	52,7
	212	120,5
	999	87,5
0707 00 05	052	129,4
	204	29,7
	999	79,6
0709 10 00	204	13,5
	220	13,5
	999	13,5
0709 90 70	052	103,7
	204	34,2
	999	69,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	42,6
	204	45,0
	212	47,4
	220	34,7
	400	44,5
	624	78,6
	999	48,8
0805 20 10	204	96,4
	999	96,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	73,6
	204	104,9
	220	73,6
	400	58,9
	464	76,1
	600	76,6
	624	65,3
	999	75,6
0805 50 10	052	66,2
	600	58,8
	999	62,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	57,7
	400	108,6
	404	92,1
	528	95,0
	720	73,1
	999	85,3
0808 20 50	060	63,8
	388	108,6
	400	87,6
	528	92,3
	720	34,5
	999	77,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».